

Edizione di lunedì 20 Aprile 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

Le principali novità della settimana dal 13 al 19 aprile 2020

di **Lucia Recchioni**

IVA

Opzione Iva di cassa “neutra” per la verifica del decremento del fatturato

di **Sandro Cerato**

CONTROLLO

Effetti dell'emergenza Covid-19 sulla Relazione unitaria al bilancio 2019

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

La sospensione dei versamenti per le imprese agricole

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

AGEVOLAZIONI

Le erogazioni liberali per l'emergenza Covid-19 e i recenti chiarimenti dell'Agenzia

di **Luca Mambrin**

VIDEO APPROFONDIMENTO

Le principali novità della settimana dal 13 al 19 aprile 2020

di Lucia Recchioni


DIGITAL


Seminario di specializzazione

**CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ALLA
LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019**


Scopri di più >

1. Le principali novità della settimana dal 13 al 19 aprile 2020






Le principali novità
della settimana

START 

dal 13 al 19 aprile 2020



2. Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali





**Rinvio delle udienze e
sospensione dei termini
processuali**

START 

circolare AdE 10/E/2020



3. Il Fondo di garanzia per le PMI





**Il Fondo di garanzia per le
PMI**

START 

*Comunicato Mediocredito centrale
16.04.2020*



4. Fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza Covid-19





**Fenomeni di criminalità
finanziaria connessi
all'emergenza Covid-19**

START 

comunicazione Uif 16.04.2020



5. Le novità fiscali introdotte dal Decreto Liquidità





**Le novità fiscali introdotte
dal Decreto Liquidità**

START 

circolare AdE 9/E/2020



IVA

Opzione Iva di cassa “neutra” per la verifica del decremento del fatturato

di **Sandro Cerato**



I soggetti passivi che hanno optato per il regime Iva di cassa differiscono il **momento di esigibilità** dell'Iva ma non anche il **momento di effettuazione dell'operazione** che rimane sempre ancorato alle norme ordinarie previste nell'**articolo 6 D.P.R. 633/1972**.

Pertanto, il **decremento del “fatturato”**, quale elemento da verificare ai fini della **sospensione dei versamenti** previsti dall'**articolo 18 D.L. 23/2020**, viene determinato **con le stesse modalità degli ordinari soggetti Iva**.

Tale conclusione è anche coerente con le indicazioni fornite con la **circolare 9/E/2020** in relazione al chiarimento fornito dall'Agenzia per coloro che **svolgono l'attività di autotrasporto**.

Prima di entrare nel merito della questione, si ricorda che, per i soggetti che scelgono di avvalersi del regime **dell'Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis D.L. 83/2012** (regime opzionale), l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva diventa **esigibile nel momento in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato**.

In tal modo si evita che il cedente o prestatore debba versare all'Erario un'imposta **“fatturata” e non ancora riscossa**.

Tuttavia, **l'imposta diviene comunque esigibile**, anche in mancanza dell'incasso, **dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione**, a meno che, prima del decorso del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. In tal caso **l'esigibilità è differita al momento dell'incasso**.

In questo contesto, **l'articolo 18 D.L. 23/2020** consente di **sospendere i versamenti delle**

ritenute, dei contributi e dell'Iva scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 **abbiano subito una riduzione di almeno il 33%** (o del 50% per le imprese più grandi) rispetto agli stessi mesi del 2019.

Con la citata **circolare 9/E/2020**, l'Agenzia ha chiarito che la nozione di fatturato si riferisce al **momento di effettuazione dell'operazione** secondo le regole dell'**articolo 6 D.P.R. 633/1972**, e quindi, in buona sostanza, in base alla **data della fattura** (per i corrispettivi ci si riferisce a quelli giornalieri).

Il criterio individuato dall'Agenzia è applicabile anche per coloro che fruiscono di norme speciali dell'Iva in base alle quali **è possibile "spostare" l'esigibilità dell'imposta rispetto al momento di effettuazione dell'operazione**, primo tra tutti il regime Iva di cassa, poiché l'opzione per tale regime non determina alcuna modifica del citato momento di effettuazione dell'operazione e quindi dell'obbligo di emissione della fattura.

L'adozione del regime, infatti, **consente di differire l'esigibilità dell'imposta** (e quindi la confluenza del debito Iva nella liquidazione) al **momento del pagamento del corrispettivo**, ma **non vi sono "sconti" sull'emissione e la registrazione dei documenti**.

Come anticipato, la conclusione descritta è confermata anche dal chiarimento fornito dall'Agenzia nella **circolare 9/E/2020** in relazione alle **imprese di autotrasporto**, per le quali l'**articolo 74 D.P.R. 633/1972** consente, di fatto, il **differimento dell'esigibilità dell'Iva** per effetto di un maggior termine di registrazione delle fatture emesse (entro il trimestre successivo a quello di emissione).

Tuttavia, anche in questo caso, al pari dei **soggetti in regime Iva di cassa**, ai fini del momento di effettuazione dell'operazione (e del calcolo del **"fatturato"**) si applicano **le regole ordinarie previste nell'articolo 6 D.P.R. 633/1972**.

CONTROLLO

Effetti dell'emergenza Covid-19 sulla Relazione unitaria al bilancio 2019

di **Fabio Landuzzi**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO: ASPETTI OPERATIVI, PRATICI E TEMPISTICHE
PER L'IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri di più >](#)

Il **Cndcec** ha pubblicato la “nuova” versione della **Relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale** (o sindaco unico) incaricato della **revisione legale** dei conti relativa al **bilancio 2019**.

La struttura generale e la composizione della Relazione rimangono sostanzialmente invariate; le **novità** che offrono maggiore spunti di interesse professionale si riferiscono ai riflessi che si possono determinare in conseguenza dell'**emergenza sanitaria Covid-19** e dei provvedimenti di contenimento e restrizione assunti dal Governo.

Per quanto concerne la “**firma**” della **Relazione**, il Cndcec propone alcune **soluzioni operative** volte a favorire proprio il superamento delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria.

In primo luogo, si conferma che la Relazione **può essere sottoscritta anche dal solo Presidente** del Collegio sindacale; **la firma** può essere apposta in modalità “**elettronica qualificata**” e la Relazione può essere inviata dalla Pec del Presidente del Collegio sindacale alla **Pec della società**.

In alternativa, la trasmissione della Relazione può essere effettuata, utilizzando sempre la modalità della Pec, ma **allegando il file pdf** con la **firma manuale del Presidente** del Collegio sindacale.

Infine, laddove la trasmissione del file pdf avvenisse a mezzo **posta elettronica ordinaria**, sarà necessario domandare alla società destinataria una **conferma esplicita della avvenuta ricezione** del documento.

Sempre nella prospettiva di agevolare la sottoscrizione della Relazione anche nei **casi più controversi**, in cui consti il **dissenso di un membro del Collegio** sindacale e perciò la Relazione

venga **approvata a maggioranza**, si ammette che la Relazione possa essere comunque **sottoscritta dal solo Presidente** del Collegio sindacale; in questa circostanza il Cndcec fornisce indicazioni utili perché nel testo della Relazione sia **dato atto del dissenso** le cui motivazioni, nella Parte A del documento relativo alla Relazione di revisione, saranno riportate nel paragrafo intitolato “**Elementi alla base del giudizio**”.

L'emergenza Covid-19 viene poi richiamata dal documento in commento nell'**Allegato 3** in cui si illustra il modello di relazione unitaria in presenza di “**dubbi significativi sulla continuità aziendale**”.

Si ribadisce che si tratta di **eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2019** che, perciò, non hanno un impatto diretto sulle valutazioni del bilancio 2019, ma essi richiedono “**appropriate analisi in termini di informativa sugli eventi successivi**”. Tale informativa attiene:

1. alla Nota integrativa, appunto come illustrazione dei fatti successivi;
2. alla **Relazione sulla gestione**, come impatto sui **rischi di gestione**;
3. alla più generale **valutazione della continuità aziendale** la quale può invece impattare anche sulle valutazioni di bilancio.

Con riguardo all'analisi della sussistenza della continuità aziendale in questa **circostanza straordinaria** e tuttora in divenire, il Cndcec richiama all'uso di **particolare attenzione e cautela**; così come è assai complicato per le società poter fare oggi una valutazione compiuta degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria, altrettanto complesso è per gli organi di controllo e per il revisore assumere un **adeguato atteggiamento** rispetto ad un fatto che, indiscutibilmente, può rappresentare fonte di **significative incertezze** e **dubbi significativi sulla sussistenza del going concern**.

Il riferimento principale per il sindaco-revisore è al riguardo il **Principio di revisione Isa Italia 570**, mentre non troveranno ancora applicazione, come confermato dal Cndcec, le disposizioni del Codice della crisi e quindi gli indicatori e gli **indici della crisi**.

Laddove la società abbia intravvisto tale **incertezza significativa**, e ne abbia dato **informativa adeguata in Nota integrativa**, ed il sindaco-revisore concluda per la condivisione circa la sussistenza del **presupposto della continuità aziendale**, seppure in presenza di tali significative incertezze, nella Relazione di revisione sarà inserita una **dichiarazione specifica ex articolo 14, comma 2, lett. f), D.Lgs. 39/2010**.

Un esempio di tale dichiarazione viene riportato proprio nel testo dell'**Allegato 3** del documento del Cndcec.

AGEVOLAZIONI

La sospensione dei versamenti per le imprese agricole

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

PMI, SRL: LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI DI IMPATTO SOCIETARIO

[Scopri di più >](#)

Anche gli operatori del **settore agricolo**, alle prese con le conseguenze dell'**emergenza sanitaria** in atto nel Paese, prestano attenzione alle norme varate dal Governo per ottenere benefici ed attenuare la morsa della crisi.

L'**articolo 18** del **Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)**, prevede che per i **soggetti**, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore, **sono sospesi i versamenti** in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato**, alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale** e all'**Iva**. La sospensione si applica anche con riferimento ai **contributi previdenziali e assistenziali** e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Sulle prime, la norma era parsa di **dubbia applicabilità** per le **imprese agricole**.

Essa infatti si riferisce a **"esercenti attività d'impresa, arte o professione"** nel cui ambito, a stretto rigore terminologico, potevano non essere ricompresi i soggetti di cui all'**articolo 32 Tuir**. La **circolare 9/E/2020**, si è affrettata a sgombrare il campo da equivoci e, rispondendo a specifico quesito, ha chiarito che **"tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell'ambito di applicazione del citato articolo 18"**.

Il documento dell'Agenzia delle Entrate ha fornito anche **altri importanti chiarimenti** sul **meccanismo** di calcolo del requisito richiesto dalla norma, della **riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33%** nei mesi di **marzo e aprile 2020** rispetto agli stessi mesi del 2019.

Le regole diramate, possono essere così riassunte:

- occorre fare **confronti separati**: marzo su marzo, aprile su aprile;

- l'esito del confronto, se soddisfa la norma per ciascun mese, dà diritto alla sospensiva per il **mese successivo**: ad esempio, se è verificata la riduzione del fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, si può beneficiare della sospensione per aprile. **Autonoma verifica va fatta per il mese successivo** confrontando i fatturati di aprile;
- ai fini del **conteggio**, occorre **considerare tutte** le **operazioni** effettuate nei **mesi** di **riferimento** assumendo la **data di effettuazione dell'operazione** : per le fatture immediate, essa coincide con la data della fattura. Per le fatture differite, si assume la data del documento di consegna: ad esempio, le consegne di febbraio fatturate il 15 marzo, vanno escluse dal calcolo mentre vanno incluse le consegne di marzo ancorché fatturate il 15 aprile);
- **per i corrispettivi si assume la data del giorno** . Qualora l'impresa abbia **sia corrispettivi che fatture** , il confronto deve essere eseguito sulla **somma dei due elementi** .

Alla luce di tali chiarimenti, ipotizzando un'impresa agricola che eserciti attività agricola di coltivazione e **agriturismo** , per **verificare** se ad aprile potrà beneficiare della sospensione dei versamenti ex **articolo 18 D.L. 23/2020** , dovrà:

- a) **confrontare** le **fatture** relative alle operazioni effettuate a **marzo 2020** con quelle relative alle operazioni effettuate a **marzo 2019** ;
- b) confrontare i **corrispettivi** risultanti dal registro di **marzo 2020** con quelli risultanti dal registro di **marzo 2019** ;
- c) **sommare** , distintamente per mese/anno, le **due componenti** (corrispettivi e fatture);
- d) **verificare** se ci sia stata una **riduzione di oltre il 33%** con la formula:

$$\frac{\text{OPERAZIONI TOTALI (FATTURE + CORRISPETTIVI) MARZO 2020}}{\text{OPERAZIONI TOTALI (FATTURE + CORRISPETTIVI) MARZO 2019}} > 0,33$$

Va rilevato tuttavia che le imprese che esercitano **attività di agriturismo** , rientrano **generalmente** nella precedente **sospensiva** prevista dall' **articolo 8** del Decreto " **Cura Italia** " (D.L. 18/2020, i cui effetti vengono fatti salvi dal nuovo decreto) che si **estende** fino a tutto il **30 aprile 2020** . In buona sostanza, queste imprese potranno **prescindere dai conteggi** sopra descritti e sospendere i versamenti in scadenza il **16 aprile** , mentre, per accedere al medesimo beneficio in maggio, dovranno verificare la riduzione di fatturato nella misura stabilita dalla legge, **confrontando i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020** .

Occorre ricordare che in presenza di **conferimenti a cooperative agricole** da parte di **soggetti in regime speciale** , l' **articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972** , prevede il **differimento** del momento di **effettuazione** dell'operazione **all'atto** del **versamento** del **prezzo** ai produttori agricoli soci.

L'obbligo di **emissione** della fattura **può** essere **adempiuto** dalla **cooperativa** per conto dei produttori agricoli conferenti, anche nel caso in cui questi abbiano optato per l'applicazione

dell'imposta nei modi ordinari.

Nel caso di imprese agricole titolari di **impianti fotovoltaici** si dovrà **considerare** anche il **fatturato** derivante dalla **vendita di energia**, escludendo la componente incentivo.

Importante per le imprese agricole sarà anche la **possibilità** di accedere a tutti gli **incentivi finanziari** previsti dal decreto liquidità, in particolare i **finanziamenti garantiti dallo Stato in misura diversificata per tipo di attività**.

Sul punto è importante ricordare che, sempre il precedente **decreto Cura Italia**, aveva previsto la **sospensione** dei **rimborsi** dei **prestiti rateali**. L'applicazione di questa misura è stata **confermata** anche con riferimento alle posizioni gestite da **Ismea**. L'Istituto ha diramato apposita comunicazione con cui ha dichiarato:

- **sospensione** di tutte le **rate dei mutui** con scadenza nell'anno **2020**. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l'intera restante parte del piano;
- **esclusione** del periodo compreso tra il **1° marzo 2020** e il **31 luglio 2020** dal computo della **durata preammortamento** dei piani di investimenti autorizzati dall'Istituto;
- **estensione** automatica delle **garanzie Ismea** su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l'allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

E inoltre:

- **sospensione** dei **termini** per la realizzazione dei **piani aziendali** i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020;
- **sospensione** sino al 31 luglio 2020 di tutte le **attività di non-performing** e di attestazione ai sensi dell'**articolo 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016**.

Infine, il **comma 5 dell'articolo 18 D.L. 23/2020**, **sospende** i **versamenti** delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati** di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, delle **trattenute** relative alle **addizionali regionali e comunali**, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 per gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, compresi gli **enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Questa **norma** è **applicabile** anche alle **associazioni di categoria agricole** anche per le **attività di assistenza** da esse svolte nei confronti dei soci.

Si tratta infatti di **attività equiparabili** alle altre attività d'impresa per cui la sospensione opera al verificarsi degli scostamenti che scaturiscono dal confronto tra le singole mensilità di marzo e aprile 2019 e 2020. Infatti, esse sono soggette al regime previsto dall'**articolo 78, comma 8**,

L. 413/1991, che prevede un **sistema forfettario di determinazione del reddito** mantenendone la natura di attività istituzionale.

AGEVOLAZIONI

Le erogazioni liberali per l'emergenza Covid-19 e i recenti chiarimenti dell'Agenzia

di Luca Mambrin



Come noto l'**articolo 66 D.L. 18/2020**, c.d. "**Decreto Cura Italia**" contiene alcuni **incentivi fiscali** per **erogazioni liberali in denaro** e in **natura** a sostegno delle **misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**, distinguendo in particolare le **erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali** rispetto a quelle effettuate da **soggetti titolari di reddito d'impresa**. Sul tema alcuni chiarimenti sono arrivati poi dalla **circolare 8/E/2020** dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 1** dell'**articolo 66** prevede, per le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali**, una **detrazione dall'imposta** lorda pari al **30%** per:

- le **erogazioni liberali in denaro e in natura**;
- **effettuate nell'anno 2020**;
- in favore dello **Stato**, delle **regioni**, degli **enti locali territoriali**, di **enti o istituzioni pubbliche**, di **fondazioni** e **associazioni legalmente riconosciute** senza scopo di lucro;
- finalizzate a finanziare gli **interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

L'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore ad euro 30.000**.

Per i soggetti **titolari di reddito d'impresa** le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, **effettuate nell'anno 2020**, sono invece **integralmente deducibili**: ciò si desume dal richiamo contenuto dal **comma 2** dell' **articolo 66** all'**articolo 27 L. 133/1999**, il quale, al **comma 1** prevede la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle **popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica** o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di **fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti**.

In caso di **erogazioni in natura**, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e sono pertanto **esclusi da tassazione**.

A fini **Irap**, poi, tali erogazioni sono **deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono effettuate**.

Per quanto riguarda i **soggetti beneficiari della nuova deduzione**, l'**articolo 66, comma 2, fa riferimento genericamente** a tutti i soggetti **titolari di reddito d'impresa**: possono pertanto beneficiare della deduzione sia i **soggetti Irpef**, quali imprese individuali e società di persone, sia i **soggetti Ires**, quali società di capitali, enti non commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

In relazione ai **soggetti destinatari**, a differenza di quanto previsto per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, **la norma non prevede a quali soggetti debbano essere destinate le erogazioni**: dato che la stessa Relazione illustrativa al Decreto stabilisce che il *"comma 2 persegue le medesime finalità previste al comma 1"* si ritiene che i destinatari debbano essere gli stessi soggetti (**Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute** senza scopo di lucro).

La norma si prefigge lo scopo di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da Covid 19, mediante:

- la **deducibilità delle erogazioni liberali in denaro**;
- la **non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente**, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

La deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato: come chiarito nella **circolare 8/E/2020** l'agevolazione, non essendo parametrata al reddito realizzato **spetta quindi anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta** in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame.

In relazione poi al trattamento da riservare a fini Iva alle liberalità in natura la **circolare 8/E/2020** ha chiarito che la **cessione gratuita non è gravata da Iva** e il **donante mantiene il diritto alla detrazione** solo al ricorrere delle condizioni previste dall'**articolo 6, comma 15, L. 133/1999**, il quale **ha un ambito applicativo circoscritto sia in termini soggettivi che oggettivi**.

A prescindere dal mancato rinvio dell'**articolo 66 D.L. 18/2020** all'**articolo 6 L. 133/1999**, l'Agenzia chiarisce che alle **donazioni in natura** a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid -19 **siano applicabili** le previsioni dell'**articolo 6** citato **esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle condizioni in esso previste**. Ai sensi del citato **articolo 6** *"i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del*

*Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonchè per prossimità della data di scadenza, **ceduti gratuitamente** ai soggetti indicati nell'[articolo 10, numero 12\), del D.p.r. 633/1972](#), agli **enti pubblici** nonchè agli **enti privati** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del **principio di sussidiarietà** e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività d'interesse generale** anche mediante la produzione e lo scambio di **beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.***

Infine anche le **donazioni alimentari** rientrano nel campo applicativo della norma: poiché la finalità dell'intera disciplina agevolativa di cui all'**articolo 66 D.L. 18/2020** è quella di **incentivare le erogazioni liberali** volte a finanziare gli **interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica**, nell'ambito oggettivo di tale disposizione rientrano anche le **donazioni effettuate dalle persone fisiche**, dagli **enti non commerciali** e dai **soggetti titolari di reddito d'impresa** aventi ad oggetto misure di **solidarietà alimentare** a condizione che:

- i **beneficiari di tali donazioni** siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell'**articolo 66**;
- **avvengano per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 L. 133/1999**, ovvero direttamente in favore delle **strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private** che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid-19.